

REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2003

recante rettifica del regolamento (CE) n. 2064/2003 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

A seguito di una rettifica da parte di uno Stato membro, si è constatato che la cifra indicata per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco dev'essere modificata. Occorre pertanto correggere l'allegato del regolamento (CE) n. 2064/2003 della Commissione ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2064/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2003.

Esso si applica dal 26 novembre al 9 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 del 25.11.2003, pag. 13.